



Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
Protezione Internazionale
e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice, dott.ssa Francesca Iervolino

Visto il ricorso introduttivo;

visto l'art. 35 bis comma 6 d.lgs. 25/2008;

rilevato che ai sensi dell'art. 35 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 (come modificato dal D.L. n. 13/2017) la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salvo i casi espressamente previsti dalla stessa norma;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 35 bis comma 5, così come modificato dall'art. art. 2 n. 6 del D.Lgs. n. 130 /2020, "la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, "per la seconda volta" la domanda di riconoscimento della protezione internazionale..";

rilevato che nel caso in esame il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento che dichiara inammissibile, "per la prima volta volta" la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

ritenuto, quindi che nella fattispecie, la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

dispone

che il ricorso ed il presente decreto siano notificati, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato,

avvertendo

che potrà depositare una nota difensiva entro venti giorni dalla notificazione;

che potrà stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato direttamente dal Presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato;

che dovrà rendere disponibili, entro il medesimo termine di venti giorni, copia della domanda di protezione internazionale, copia della video registrazione e del suo verbale di trascrizione nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura, compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio politica ed economica del Paese di provenienza del richiedente;

dispone

che il presente decreto sia notificato a cura della cancelleria al ricorrente,

avvertendo

che potrà depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della nota difensiva da parte del Ministero;

dispone

che il medesimo ricorso sia trasmesso al P.M. in sede, il quale entro venti giorni stenderà le sue conclusioni ai sensi dell'art. 738 comma 2 c.p.c..

Salerno, 11.03.2021

Il Giudice
dott.ssa Francesca Iervolino